

Imposta di bollo assolta in modo
virtuale – Autorizzazione n. 968/2010.
€80,00

COMUNE DI FERRARA

CC 155 – 2025

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI FERRARA E
LA SOCIETA' FERRARA TUA S.P.A. PER LA GESTIONE IN
HOUSE DELLA STRUTTURA OBITORIALE SITA IN VIA
FOSSATO DI MORTARA N. 70 - FERRARA DAL 01/11/2025 AL
31/10/2026**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il COMUNE DI FERRARA, con sede in Ferrara, Piazza Municipale n. 2, codice fiscale **0297110389**, che interviene nella persona della Dott.ssa Alessandra Genesini, in qualità di Dirigente del Settore servizi al Cittadino, in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge (di seguito denominato “Comune”),

E

la società FERRARA TUA S.p.A., con sede legale in Ferrara, Via Borso, 1, iscritta al registro delle Imprese di Ferrara al n. 214063, codice fiscale/partita IVA **01964880387**, rappresentata dal Dott. Luca Cimarelli - in qualità di Presidente, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata “Società”),

PREMESSO CHE

- la porzione di fabbricato n. 22, costituente parte dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 387 – mappale 285 –

sub 3, denominato “Camera Mortuaria”, sito in Ferrara in via Fossato di Mortara 68 è di proprietà dell’Università di Ferrara;

- con **Deliberazione di Giunta Comunale del 20/05/2025 n. 218 è stato approvato il rinnovo per anni tre, dal 01/5/2025 al 30/04/2028, della concessione in uso gratuito da parte dell’Università di Ferrara al Comune di Ferrara** avente ad oggetto la porzione del fabbricato c.d. “Camera Mortuaria”, come sopra specificato;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 15/12/2025 (in conformità a quanto già deciso dal Consiglio Comunale con DCC 6/2025

- approvazione del DUP 25/27 e suoi allegati) ha **approvato l’affidamento diretto - secondo lo schema dell’in house providing – a Ferrara Tua S.p.A. del servizio di gestione della camera obitoriale dal 01/11/2025 al 31/10/2026;**

- con il termine di *Struttura Obitoriale* si intende la sede fisica ove vengono svolte ai sensi degli artt. 12, 13, 14 e 15 D.P.R. n.285/1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, le attività di deposito, di osservazione, conservazione in celle refrigeranti e quelle di obitorio, consistenti essenzialmente nell’accoglimento, osservazione, conservazione dei cadaveri per il tempo necessario allo svolgimento dei riscontri e degli accertamenti sanitari/giudiziari;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio

1. Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società,

conseguenti all'affidamento alla Società stessa della gestione della struttura obitoriale di Via Fossato di Mortara n. 70 – Ferrara, destinata allo svolgimento delle attività di deposito e di osservazione delle salme e di obitorio, previste dalla legge, con esclusione delle attività di medicina legale e di medicina necroscopica.

2. La Società all'interno della struttura, oltre ai servizi descritti all'art. 3, potrà svolgere, previa comunicazione al Comune, ulteriori attività, purché strettamente connesse con le funzioni obitoriali.

Art. 2 - Durata

1. L'affidamento della gestione della struttura obitoriale è concesso partire dal **01/11/2025**, fino al **31/10/2026**.

Art. 3 - Descrizione del servizio

1. La Società provvede a svolgere le attività che il Comune, a norma di legge, è tenuto a prestare per quanto riguarda le attività di deposito e di osservazione delle salme e di obitorio.

2. In particolare, la Società dovrà provvedere a:

a) ritirare le salme delle persone decedute nel Comune di Ferrara tutti i giorni compresi i festivi ad eccezione delle salme che si trovano nel nuovo polo ospedaliero di Cona (FE), le quali saranno accolte presso la camera mortuaria posta all'interno dello stesso ospedale;

b) effettuare l'attività di osservazione delle salme secondo i tempi e i modi previsti dagli artt. 8 e 9 D.P.R. n. 285/1990;

c) garantire l'accesso al pubblico per la visita ai feretri esposti nella camera ardente secondo le seguenti fasce orarie minime:

- dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 16,00;

- domeniche e festivi dalle ore 08,00 alle ore 12,00;
- d) assistere e informare i famigliari dei defunti circa le attività obitoriali;
- e) controllare il rispetto degli orari di partenza dei servizi funebri;
- f) garantire la pulizia e la igienizzazione dei locali, degli strumenti, delle attrezzature presenti e di tutto quant'altro eventualmente concesso in gestione o di proprietà del gestore;
- g) provvedere al pagamento delle utenze per la fornitura di acqua, elettricità, gas e telefonia di pertinenza della struttura;
- h) gestire i rapporti con le imprese di onoranze funebri e con gli utenti;
- i) informare il Comune di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla regolarità del servizio;
- l) comunicare al Comune il nominativo del Responsabile relativamente alla gestione del presente Contratto di Servizio.

3. Gli orari sopra stabiliti alla lett. c) potranno essere modificati previa specifica autorizzazione da parte del competente Dirigente del Comune.

4. La Società potrà, inoltre, accogliere, previa apposita convenzione, le salme di persone provenienti dalle strutture sanitarie e residenze per anziani site nel Comune di Ferrara che non possiedono al loro interno locali adibiti a camera mortuaria o che la loro capienza risulti essere insufficiente.

4. La Società potrà, inoltre, accogliere, previa apposita convenzione, le salme di persone decedute in altri Comuni della provincia di Ferrara che non possiedano locali adibiti a camera mortuaria.

5. La Società, infine, provvederà a svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria alla struttura interna, agli impianti e alle attrezzature presenti

che si rendessero necessari. Tali interventi dovranno essere rendicontati annualmente al Comune.

Art. 4 - Obiettivi e standard del servizio

1. La gestione delle attività del presente affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

2. Trattandosi di pubblico servizio la Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare la gestione del servizio.

3. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.

4. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Dirigente competente da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.

5. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini.

Art. 5 - Rapporti Economici

1. Tutti gli oneri manutentivi e di gestione relativi al mantenimento della struttura (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie dei locali e delle celle, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, telefono, spese per lavanderia, collegamenti informatici, interventi di manutenzione ordinaria e di derattizzazione e disinfestazione, ecc.), oltre al costo del

personale sono a carico della Società.

2. A sostegno delle spese sopra indicate, il Comune provvederà a corrispondere alla Società la somma annuale di € 200.000,00 (duecentomila/00), IVA inclusa.

Art. 6 - Divieto di cessione a terzi

1. E' fatto assoluto divieto alla Società affidare a terzi lo svolgimento, anche in parte, dei servizi in oggetto. E' tuttavia consentito alla stessa di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative dei servizi, salva comunque la responsabilità in capo alla Società.

2. Nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, la Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.

3. La Società è l'unico responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Art. 7 - Responsabilità e copertura assicurativa

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

2. La Società dovrà fornire copia della polizza assicurativa da questa

accesa, atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità, di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, ecc.) e al Comune, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento.

3. La Società è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento – nel rapporto con il Comune e con i terzi danneggiati - eventuali ditte appaltatrici o subappaltatrici.

4. La Società non risponde dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili direttamente al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Art. 8 - Controllo della gestione del servizio

1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.

2. Il Comune provvederà, attraverso il Dirigente del Settore competente, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune.

3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa

vigente, la Società si impegna a fornire un report annuale sulla qualità dei servizi oggetto di affidamento e, comunque, tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

4. La Società potrà segnalare al Comune, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa di settore.

Art. 9 - Contestazioni e inadempimenti

1. Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

2. Entro il termine indicato, la Parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Art. 10 - Risoluzione del contratto con revoca del servizio, decadenza della concessione

1. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:

- a) interruzione delle attività per una durata superiore a giorni 7 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;
- b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società;
- c) cessione del contratto da parte della Società.

2. Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del

codice civile, ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 1, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affidamento del servizio, nonché la decadenza della concessione in uso dei beni immobili e strumentali all'esecuzione del servizio.

Art. 11 - Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente art. 10, esclusivamente competente sarà il Foro di Ferrara.

Art. 12 - Spese contrattuali

1. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.

2. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b parte II del DPR n. 131/1986, in questo caso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente contratto di servizio è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Ferrara

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

Dott.ssa Alessandra Genesini

Per Ferrara Tua S.p.A

Il Presidente

Dott. Luca Cimorelli

ALLEGATO D)

COMUNE DI FERRARA

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA
STRUTTURA OBITORIALE DEL COMUNE DI FERRARA,
ATTUALMENTE IN GESTIONE A FERRARA TUA S.P.A., DA
PARTE DEL COMUNE DI _____**

PREMESSO CHE:

-- gli artt. 12-15 D.P.R. n. 285/1990 "*Approvazione del Regolamento di
Polizia Mortuaria*" pongono in capo al Comune l'obbligo di avere:

○ la disponibilità di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il
periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il
prescritto periodo di osservazione;

- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo
pubblico;

- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

○ la disponibilità di una struttura obitoriale per:

- il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di
persone decedute senza assistenza medica;

- il deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione
dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti
medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

- il deposito, il riscontro diagnostico o l'autopsia giudiziaria o il
trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

○ la possibilità, per il Comune che non possa rendere il servizio pubblico obbligatorio con proprie strutture, di istituire i depositi di osservazione e gli obitori nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti;

-- l'art. 10, comma 1 Legge Regionale Emilia Romagna n. 19/2004 consente il trasporto della salma per l'osservazione presso la struttura obitoriale, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o qualora vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio n. 155 del 15/12/2025 il Comune di Ferrara ha affidato la gestione del servizio obitoriale – con struttura sita in Ferrara, Via Fossato di Mortara n. 70 - alla Società Ferrara Tua S.p.a., fatta esclusione per le attività medico legali e di medicina necroscopica, approvando il relativo Contratto di Servizio, per il periodo 01/11/2025 – 31/10/2026;

- l'immobile appartenente all'ex Ospedale Sant'Anna di Ferrara ed identificato con il n. 22 di Via Fossato di Mortara, in cui insiste la struttura obitoriale, è di proprietà all'Università degli Studi di Ferrara ed è stato concesso in uso gratuito al Comune di Ferrara sino al 30.04.2028 al fine dell'espletamento dell'attività funeraria comprendente le attività di osservazione e di esposizione delle salme (Deliberazione n. GC-2025-218 del 22.05.2025);

- ferma restando la garanzia della disponibilità e funzionalità della struttura obitoriale per le salme del Comune di Ferrara, il

dimensionamento della struttura è tale da poter accogliere - per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla vigente normativa - le salme dei deceduti nel Comune di _____, qualora il trasporto avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di trasferimento di salma (Legge Regione Emilia Romagna n.19/2004) e fatto divieto a qualsiasi conferimento di cadavere anche se con trasporto autorizzato in cassa aperta.

VISTO il disposto dell'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alle convenzioni tra Enti Locali e confermato quanto sopra riportato come parte sostanziale della presente Convenzione,

TRA

il **COMUNE DI FERRARA**, rappresentato da _____,

E

Il **COMUNE DI _____**, rappresentato da _____,

E

la **SOCIETÀ FERRARA TUA S.p.a.**, attuale gestore della camera mortuaria di Ferrara, rappresentato da _____,

da ora indicati anche come Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo della struttura obitoriale del Comune di Ferrara –in gestione alla Società Ferrara Tua S.p.a. – da

parte del Comune di _____ per i conferimenti di defunti deceduti nel proprio territorio comunale.

ART. 2 - DURATA

La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/10/2026 termine finale del Contratto di Servizio per la gestione della struttura stessa con Ferrara Tua S.p.A. Potranno essere previste proroghe della stessa, previo comune accordo fra le Parti in relazione alla durata del contratto di servizio tra Comune di Ferrara e Ferrara Tua S.p.A. ed in relazione alla eventuale prosecuzione della concessione del fabbricato da parte dell'Università a favore dell'Amministrazione comunale.

ART. 3 – ACCESSO ALLA STRUTTURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Comune di _____ si impegna ad espletare i conferimenti di salma attraverso ditte di Onoranza Funebre autorizzate, nel rispetto del Regolamento previsto per l'utilizzo della struttura obitoriale, per le parti di competenza, rinvenibile sul sito internet di Ferrara Tua S.p.a.

L'onoranza funebre incaricata al trasporto salma potrà effettuare il conferimento, unicamente previa autorizzazione scritta di Ferrara Tua S.p.a. e precisamente attenendosi scrupolosamente all'iter di seguito precisato:

- Verifica disponibilità della struttura obitoriale all'accoglimento del defunto;
- Solo in caso di risposta affermativa invio richiesta scritta tramite mail indicando gli estremi del defunto da conferire e luogo preciso di decesso;
- Rilascio dell'autorizzazione scritta tramite mail da parte di Ferrara Tua

S.p.a. in quanto considerato unico titolo per poter procedere all'arrivo.

Tutte le pratiche sopra esposte, compreso il conferimento, dovranno essere effettuate unicamente nelle fasce orarie in cui è presente il personale di Ferrara Tua S.p.a., come previsto dal Regolamento della struttura obitoriale consultabile sul sito istituzionale della società che con il presente atto il Comune di _____ dichiara di conoscere e di accettare. Non sono ammessi arrivi nelle fasce orarie in cui non è presente il personale addetto alla struttura obitoriale o senza autorizzazione. In ottemperanza alla circolare n. 175158 del 13.03.2018, esplicativa della Legge della Regione Emilia Romagna n. 19/2004, il personale della struttura obitoriale si limiterà a svolgere le funzioni di competenza, nel cui ambito non sono previste la vestizione e la tanatocosmesi della salma. Il compito di vestizione del deceduto e del confezionamento feretro spetta pertanto **unicamente** all'impresa di Onoranze Funebri all'uopo autorizzata. Il Comune di Ferrara delega la Società Ferrara Tua S.p.a. che accetta, in qualità di attuale gestore della struttura obitoriale dell'Ente, a dare piena e concreta attuazione alla presente Convenzione, accogliendo le richieste che perverranno dal Comune di _____ per l'utilizzo della struttura obitoriale.

ART. 4 – RIMBORSO SPESE

Per l'utilizzo della struttura obitoriale, il Comune di _____ si impegna a rimborsare al Comune di Ferrara la quota parte dei costi sostenuti per la gestione della struttura medesima, quali a titolo esemplificativo: spese per le utenze, pulizia e disinfezione dei locali, ecc. La quota parte di detto

rimborso spese è quantificata forfetariamente in € 40,00, comprensivi di ogni onere, per ogni conferimento, qualora la durata del deposito sia fino a 5 giorni (considerando per intero sia il giorno del conferimento che il giorno della partenza). Dal 6° giorno di deposito dovrà essere rimborsato un ammontare forfetario pari ad € 20,00 al giorno, comprensivi di ogni onere. La Società Ferrara Tua S.p.a. presenterà al Comune di Ferrara un rendiconto semestrale dettagliato in merito a ciascun deposito gestito per conto del Comune di _____, sulla base del quale il Comune di Ferrara chiederà al Comune di _____ il rimborso della quota parte delle spese, forfetariamente quantificate come sopra. Il Comune di _____ si impegna a versare al Comune di Ferrara l'importo della quota parte delle spese di gestione della struttura obitoriale di Ferrara, come sopra quantificate, secondo le seguenti modalità:

mediante rendicontazione della spese entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e, previa approvazione da parte del Comune di Ferrara, mediante pagamento tramite girofondo sul conto di tesoreria unica intestato al Comune di Ferrara presso Banca d'Italia **IT66Q0100004306TU0000012659** entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il rimborso delle spese sarà poi riversato alla Società Ferrara Tua S.p.a., attuale gestore della struttura, a ristoro delle spese sostenute per i conferimenti gestiti per il Comune convenzionato.

ART. 5 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che possono insorgere tra le parti in merito all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole della presente

convenzione, nel caso in cui esse non possano essere composte in via amichevole, le parti – in osservanza a quanto previsto dall'art. 219 c.p.c. – dichiarano di riconoscere competente il Foro di Ferrara.

ART. 6 – CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora siano effettuati n. 3 conferimenti non autorizzati ovvero non in linea e nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione in essere. Il Comune di Ferrara si riserva, altresì, la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente Convenzione in caso di:

- inadempimento contrattuale;
- ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nel rimborso delle spese di cui all'art. 4;
- esigenze sopravvenute del Comune di Ferrara.

In tali casi, sarà cura del Comune di Ferrara stesso darne comunicazione alle parti con un preavviso di 30 giorni.

comunicazione. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 7 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Ferrara

Per il Comune di _____

Per Ferrara Tua S.p.a. Unipersonale

CLAUSOLE SOTTOSCRITTE ESPLICITAMENTE

Il Comune di _____ accetta espressamente le seguenti clausole

Art. 3

Art 4

Art 5

Art 6

Ferrara, li _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di Ferrara _____

Per Ferrara Tua _____

Imposta di bollo assolta in modo
virtuale – Autorizzazione n. 968/2010.
€16,00

CLAUSOLE SOTTOSCRITTE DIGITALMENTE

Ferrara Tua approva espressamente i seguenti articoli

Art 6

Art 7

Art8

Art 9

Art 10

Art 11

Art. 12

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Ferrara

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

Dott.ssa Alessandra Genesini

Per Ferrara Tua S.p.A

Il Presidente

Dott. Luca Cimarelli

Imposta di bollo assolta in modo
virtuale – Autorizzazione n. 968/2010.
€80,00

**ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
TRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
TRA**

Comune di Ferrara con sede in Ferrara, Piazza Municipio n. 2, C.F./P.I **00297110389**, Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, che interviene nella persona del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Dott.ssa Alessandra Genesini, in qualità di Soggetto Delegato Attuatore ai sensi dell’Allegato 5 del Regolamento Comunale sul Funzionamento di Uffici e Servizi (ROUS) giusto incarico sindacale conferito con Decreto n. 9/2020 e prorogato sino al 31.12.24 con Decreto 11/Dir/2024 prot 168334/24 - di seguito anche “Comune” -

E

Ferrara Tua S.p.A.” – CF e P.IVA **01964880387** con sede in Ferrara via Borso n. 1, in persona del Presidente Dott. Luca Cimarelli - di seguito anche “Ferrara Tua s.p.a. ” o “Responsabile” - congiuntamente indicate anche come “Parti”

Premesso che il Regolamento Europeo n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD), prevede all’art. 28 che i trattamenti svolti da parte di un Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante per il Responsabile e che individui la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Considerato che :

- con atto del notaio Marco Bissi del 15.12.2015, con effetto giuridico dal 29.12.2015, la società “Amsefc S.p.A.” e la società “Ferrara Tua S.p.a.” si sono fuse nella società beneficiaria di nuova costituzione “**Ferrara Tua S.r.l.**” – CF e P.IVA 01964880387, e che tale società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle società fuse Amsefc S.p.A. e Ferrara Tua S.p.a.;
- in data 24.10.2018 il Comune di Ferrara, con riguardo a Ferrara Tua S.r.l., ha proceduto alla propria iscrizione - recante Prot. n. 0087419 - **nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house** previsto dall'art. 192 D.Lgs. n. 50/2016, la cui formalizzazione è stata comunicata da ANAC con nota Prot. n. 162701/2021 trasmessa in data 23.12.2021;
- con atto del Notaio Francesco Leoni del 23.06.2022, Repertorio n. 4341 Raccolta n. 3046, con effetto giuridico dal 05.07.2022 la Società Ferrara Tua S.r.l. ha variato la propria forma giuridica in **Ferrara Tua S.p.a.**, ovvero da Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni, **subentrando in tutti i rapporti giuridici già in capo a Ferrara Tua S.r.l.**;
- con atto di fusione del 22/12/2022 a mistero notaio Francesco Leoni (rep. n. 4564 racc. n. 3236), **la società Ferrara Tua - trasformatasi in società per azioni nel giugno del 2022 ha incorporato la società Holding Ferrara Servizi spa** a valere con effetto dal 01/01/2023;
- Ferrara Tua spa (“TUA”) è società a capitale interamente pubblico (partecipata dal Comune di Ferrara al 100%) e operante secondo il

modello dell'in house providing, trattandosi di persona giuridica sulla quale il Comune esercita il controllo sui servizi affidati analogo a quello esercitato sui propri servizi svolti direttamente e rappresenta strumento organizzativo del Comune socio funzionale al perseguimento del proprio obiettivo di interesse pubblico;

- l'esame dello Statuto di TUA comprova la piena sussistenza delle caratteristiche fondanti del rapporto in house che sussistono al concorrente ricorrere di tre condizioni (come richiede la costante giurisprudenza della Corte di cassazione):

a) la **totale partecipazione azionaria pubblica**

b) **controllo analogo** a quello svolto dagli enti locali soci sulle proprie articolazioni interne, in termini di controllo analogo congiunto

c) **attività prevalente**, ovvero oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata da

effettuare nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici partecipanti.

Richiamate:

- la DCC 6/2025 con cui approvando il DUP 25/27 è stato approvato il Piano degli Acquisti 25/27 prevedendo il rinnovo del contratto di servizio con Ferrara Tua s.p.a. per la gestione della camera obitoriale;

- la DCC 155/25 con cui, in aderenza a detta decisione è stato approvato il rinnovo dell'affidamento dal 01/11/2025 sino al 31/10/2026.

Rilevato che:

- ai fini dell'esecuzione del contratto di servizio per la gestione del servizio obitoriale e di tutte le future convenzioni tra il Comune e Ferrara

Tua S.p.A. per lo svolgimento di attività e servizi complementari ed aggiuntivi, propedeutici, collaterali e comunque connessi allo svolgimento del servizio, ovvero attività inerenti e conseguenti, Ferrara Tua S.p.A. effettua operazioni di trattamento di dati personali per conto del Comune di Ferrara;

- il Comune svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali trattati da Ferrara Tua stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie per dare esecuzione all'accordo intercorso tra le Parti, il Titolare del trattamento ritiene che Ferrara Tua S.p.A. sia in possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti richiesti dal RGPD e a garantire la tutela dei diritti degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- il Comune di Ferrara, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare Ferrara Tua S.p.A. quale Responsabile del trattamento dei dati e quest'ultima intende accettare tale nomina;

- con la sottoscrizione del presente documento, le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato da Ferrara Tua S.p.A. per conto del Titolare.

Tutto ciò premesso

alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto, natura e durata dell'accordo

1.1. Oggetto

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Comune di Ferrara, nomina Ferrara Tua S.p.A Responsabile per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui il Comune di Ferrara è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione del contratto di servizio per la gestione del servizio di camera obitoriale il cui affidamento è stato deciso dal Consiglio Comunale con DCC 155/25 che del presente atto è presupposto giuridico. Ferrara Tua S.p.A., con la sottoscrizione del presente atto di nomina, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alla disposizioni normative e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina. Ferrara Tua S.p.A. prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale Responsabile del trattamento viene affidato in quanto soggetto ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Qualsiasi mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi deve essere comunicato al Titolare che possono esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali o oneri a proprio carico. Qualora il Comune di Ferrara sia stato nominato a sua volta Responsabile del trattamento da parte di altro soggetto per finalità proprie di quest'ultimo e tratti dati personali per suo conto, Ferrara Tua S.p.A.

assumerà il ruolo di sub responsabile ed il presente atto è volto ad impartire le istruzioni per le operazioni di trattamento dati anche in tali casistiche. Il presente atto regola il rapporto tra le parti con specifico riferimento alle attività di trattamento di dati personali, così come disciplinato all'art. 28 par. 3 Reg. UE 2016/679. Al fine di circoscrivere la rubrica del trattamento, le finalità del medesimo, le categorie di interessati, tipo di dati e periodo di conservazione si veda la tabella sinottica (**Allegato A**) riportata in calce. Gli allegati devono in ogni caso considerarsi parte integrante del presente accordo.

1.2 Natura

Il presente accordo è funzionalmente collaterale al contratto di affidamento del servizio stipulato tra il Titolare ed il Responsabile e si estende agli eventuali *addenda* al contratto di servizio riguardanti le medesime tipologie di trattamenti.

1.3 Durata

La durata dell'accordo perfezionando, deve intendersi coincidente con quella del rapporto contrattuale tra il Responsabile ed il Titolare cui il medesimo accede e ne segue le vicende solutorie. Pertanto, ai sensi della DCC n. 155/25 che approva il rinnovo del contratto di servizio tra il Comune di Ferrara e Ferrara Tua S.p.A, il presente accordo ha validità dal 01/11/2025 al 31/10/2026 salvo che le Parti non recedano anticipatamente dal Contratto di servizio. Sono in ogni caso fatti salvi i profili di conservazione dei dati per come meglio sotto specificati.

1.4 Definizioni

Con riferimento alle definizioni qui utilizzate di "dato personale",

“trattamento”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento”, “destinatario”, “terzo”, “consenso dell'interessato”, “violazione dei dati personali”, “autorità di controllo”, “organizzazione internazionale”, si fa qui espresso richiamo a quanto delineato nel testo di cui all’art. 4 par. 1 nn. 1) – 26), Regolamento UE 2016/679, alla data di sottoscrizione della presente. Ogni altro termine utilizzato fa riferimento a quanto contenuto nel codice civile italiano e relative maggioritarie interpretazioni.

Più dettagliatamente ma non limitatamente:

«Regolamento»: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

«Titolare o Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

«Responsabile o Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

«Sub responsabile o Sub responsabile del Trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto di un Responsabile o Sub responsabile;

«Incaricati o Incaricati del trattamento»: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

«Accordo»: il presente Accordo sul Trattamento dei Dati.

ART. 2 Obblighi delle parti

2.1 Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a:

- trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal D.Lgs 196/2003 s.m.i., dal Regolamento UE 2016/679, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali nonché dall' *European Data Protection Board* in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Parimenti il Responsabile si impegna a vigilare affinché la medesima disciplina venga applicata nell'ambito della propria organizzazione;

- informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, l'applicazione di una loro istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

- non utilizzare i dati personali e le informazioni di cui Ferrara Tua S.p.A. viene a conoscenza nell'esecuzione del contratto di servizio, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione del Titolare, per finalità diverse a quelle indicate all'art. 1;

- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove

normativamente previsto;

- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario. In ogni caso la diffusione di dati personali da parte di Ferrara Tua S.p.A. è consentita esclusivamente per l'adempimento di obblighi di trasparenza e pubblicità, nel rispetto dei principi sopra richiamati di limitazione e minimizzazione, di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento;

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati.

Il Responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (nella definizione dell'art. 4 del RGPD) previsti dal RGPD.

2.1.2 Istruzioni del Titolare

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito impartite dal Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento si impegna a non diffondere a terzi e divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nel corso delle attività svolte per conto del Titolare. La trasmissione di dati personali da parte di Ferrara Tua S.p.A. nei confronti di altri Enti Pubblici o Autorità Pubbliche (Forze dell'Ordine e Magistratura) è consentita qualora la stessa avvenga in ossequio ad un obbligo di legge, regolamento, su ordine dell'Autorità

stessa o previa autorizzazione da parte del Titolare. La trasmissione di dati è altresì consentita per ottemperare alle istanze di accesso agli atti, pur nel rispetto dei principi di limitazione e minimizzazione, di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento. Delle trasmissioni di dati di cui sopra, Ferrara Tua S.p.A. si obbliga a fornire una tempestiva informativa al Titolare, ovvero con cadenza annuale per quanto concerne le istanze di accesso agli atti. La trasmissione di dati personali da Ferrara Tua S.p.A. al Comune di Ferrara o nei confronti di altri soggetti indicati dal Titolare stesso è consentita quando necessaria per finalità inerenti le attività gestite da Ferrara Tua S.p.A. per conto del Comune, quali, in via esemplificativa e non esaustiva le istruttorie e la raccolta dati ed informazioni per l'attivazione dei funerali sociali. Qualora si tratti di *trasferimento non massivo di dati personali*, ovvero che per le dimensioni ridotte del file è possibile inviare in allegato ad una e-mail, è necessario utilizzare sempre un sistema di cifratura del file con altresì la protezione di una password. La password dovrà essere comunicata con l'opportuna riservatezza su un canale diverso rispetto a quello utilizzato per trasmettere il file. Il metodo di cifratura dovrà garantire una sicurezza almeno pari a quella AES-256. L'invio del file cifrato e coperto da password dovrà avvenire infine tramite la pec istituzionale degli Enti. Qualora si tratti di *trasferimento massivo di dati personali*, per le dimensioni del quale è necessario prevedere l'utilizzo di un protocollo per *file transfer*, è necessario adottare le soluzioni tecnologiche disponibili al momento che garantiscano livelli di riservatezza in linea con quanto richiesto dal Regolamento Europeo GDPR, come ad esempio il protocollo

FTPS, nonché utilizzando per la trasmissione delle credenziali di accesso ai dati canali che ne garantiscano l'opportuna riservatezza. Ferrara Tua S.p.A. si impegna, inoltre, a fornire al Comune di Ferrara i dati relativi a clienti del servizio quando richiesti dal Titolare ed inerenti l'oggetto del servizio di cui all'art. 1.

2.1.3 Profili territoriali e trasferimenti a paesi terzi

Il Responsabile si impegna affinché i dati vengano conservati in server collocati all'interno del territorio dell'Unione Europea; il responsabile si impegna altresì affinché gli eventuali subresponsabili conservino i dati in server collocati all'interno del territorio dell'Unione Europea. Qualora ciò non fosse possibile, i trasferimenti a paesi terzi saranno soggetti a garanzie adeguate quali clausole contrattuali standard, norme vincolanti d'impresa o accordi internazionali.

2.1.4 Soggetti autorizzati

Il Responsabile si impegna:

- ad individuare specificamente le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento.
- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati che operano sotto la sua responsabilità;
- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con il Comune di Ferrara, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici, in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati.

2.1.5 Competenze del responsabile

Il Responsabile dichiara di essere in possesso di competenze, formazione, capacità ed affidabilità idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative affinché i trattamenti posti in essere sotto la sua responsabilità soddisfino i requisiti della normativa di settore, con particolare attenzione alla tutela dei diritti e libertà dell'interessato.

2.1.6 Misure di sicurezza

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

2.1.7 Assistenza

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto

degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali (sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo e relativa comunicazione all'interessato), nelle attività che afferiscono alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con l'autorità di controllo, così come delineate dagli artt. 32, 33, 34, 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile. Il Responsabile si impegna altresì ad assistere il Titolare, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento 2016/679.

2.1.8 Registro dei trattamenti del Responsabile

Il Responsabile si impegna ai sensi, nei contenuti e nelle forme di cui all'art. 30, paragrafo secondo del Regolamento UE 2016/679, a redigere e tenere aggiornato il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali.

2.1.9 Informazioni circa l'adempimento

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

2.1.10 Comunicazioni di natura eccezionale in corso di esecuzione

Il Responsabile si impegna a comunicare, senza ingiustificato ritardo: eventuali violazioni dei dati (c.d. *data breach*) che possano arrecare qualsivoglia nocimento ai soggetti interessati, corredando la notifica al Titolare di tutta la documentazione per consentire al medesimo, ove necessario, di notificare a sua volta la violazione all'autorità di vigilanza competente;

nell'informare il Titolare, il Responsabile comunica le seguenti informazioni:

descrizione della natura della violazione dei dati personali inclusi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di dati personali oggetto della violazione;

il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere ulteriori informazioni;

le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi sui diritti e libertà delle persone fisiche;

le probabili conseguenze della violazione dei dati personali.

eventuali necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato o a quelle originariamente stabilite;

se il Responsabile del trattamento ritiene che alcune delle istruzioni violino una qualsiasi disposizione di legge comunitaria o nazionale lo

comunica al Titolare senza ingiustificato ritardo.

2.1.11 Profili temporali di conservazione ed obblighi di cancellazione

In caso di cessazione del contratto, il Responsabile provvede, a scelta e su richiesta del Titolare, alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, oppure alla integrale cancellazione/distruzione degli stessi, rilasciando in ogni caso attestazione scritta che presso di sé non ne sussiste copia alcuna. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

2.1.12 Responsabilità

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD 679/2016 specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dal Titolare. Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al

trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati. Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Comune l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel RGPD o nel presente atto.

ART. 3 Sub responsabili o ulteriori responsabili

3.1 Autorizzazione preventiva

Il Titolare autorizza il ricorso, da parte del Responsabile, ad ulteriori responsabili del trattamento o sub responsabili. Il Responsabile informa comunque il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub responsabili del trattamento, dando al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi. È fatta salva in ogni caso l'opportunità per il Titolare di opporsi, in via preventiva, al ricorso ad uno specifico e da lui indicato sub responsabile.

3.2 Nomina del sub responsabile

Il Responsabile del trattamento è autorizzato ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, a sub Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto di Ferrara Tua, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che restituisca i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio. Il sub Responsabile del trattamento potrà trattare i dati personali nella misura in cui il trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione dell'accordo in essere tra le Parti ed in ogni caso nel rispetto del presente atto di nomina, restando inteso tra le Parti che il sub Responsabile sarà inoltre obbligato al rispetto delle limitazioni cui Ferrara Tua è tenuta. Qualora l'eventuale sub Responsabile, esecutore del trattamento, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dichiara di espressamente e garantisce di mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale soggetto. Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere al Comune la denominazione del sub Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

ART. 4 Obblighi del Titolare

4.1 Obblighi di comunicazione

Il Titolare si impegna altresì a comunicare formalmente per iscritto al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria rispetto al trattamento dei dati affidato con il presente accordo.

4.2 Attività di audit

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina. Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali ed a tal fine il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di audit avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del trattamento o altro soggetto incaricato. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti.

Allegato A

Tabella riassuntiva del Trattamento cui è ricondotta l'attività del Responsabile. I dati qui sotto sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

43 - Erogazione servizi socio-sanitari
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: Erogazione servizi ed interventi sociali a favore delle fasce deboli della popolazione (minori, anziani, famiglie, povertà e disagio, disabilità).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Erogazione dei servizi e degli interventi sociali a favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, minori, famiglie, disagio, povertà, disabilità); raccolta, elaborazione, conservazione, trasmissione, archiviazione.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Personali - Identificativi, beni/proprietà/possessi, istruzione/cultura, famiglia, lavoro, caratteristiche fisiche, abitudini/stile vita/comportamento, situazione economica, comunicazione elettronica, immagini/suoni, giudiziari, diversi da condanne penali e reati, indirizzo.
Altro - dati atti a comprovare il diritto di accesso
Particolari categorie di dati- Salute. Dati giudiziari.
CATEGORIE DI INTERESSATI: cittadini non residenti; cittadini residenti; familiari interessati; minori; richiedenti contributo o erogazione; soggetti in particolari condizioni di disagio; utenti del servizio.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: Archiviazione e conservazione a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Ferrara

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

Dott.ssa Alessandra Genesini

Per Ferrara Tua S.p.A

Il Presidente

Dott. Luca Cimorelli